



CITTA' DI NETTUNO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Codice Fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Procedura aperta ai sensi dell'art. 59 del d.lgs.36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi del comma 3 del richiamato riferimento normativo, volta all'affidamento del servizio socio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità - OEPAC –

Art. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023).

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi detti anche "contratti attuativi" che il Comune di Nettuno vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'aggiudicatario altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

L'aggiudicazione del Servizio di cui al presente capitolato avverrà secondo le norme, i termini, le modalità e le condizioni definite all'interno del disciplinare di gara, del bando di gara e del capitolato stesso.

La stipula dell'Accordo quadro avverrà dopo la comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

Nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei servizi a i patti e condizioni offerte in gara.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

L'appalto verrà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 108 comma 2 del D.lgs n. 36/2023.

I criteri di aggiudicazione sono definiti nel disciplinare e nel bando di gara.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali e per motivi d'opportunità.

Art. 2

DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:

- dal D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle Disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'onori e relativi allegati;
- dalle Disposizioni di cui al bando di gara;
- dal Codice Civile e dalle altre Disposizioni normative in materia di contratti di Diritto Privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle Fonti sopra richiamate;
- dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18/07/2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla Legge n. 123/2007;
- dal D.lgs. 81/2008.

Art. 3

OGGETTO E FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, con le modalità dell'Accordo Quadro con un unico

operatore economico, di cui all'art. 59 c. 3 del D.Lgs. 36/2023, del Servizio di assistenza educativa specialistica prevista dall'art. 13 comma 3 della legge 104/92, per l'inclusione sociale degli alunni diversamente abili delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo grado residenti nel Comune di Nettuno.

Con il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica si intende garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile per promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, assicurando quel complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-educativo, anche temporanei, volti a garantire e a promuovere l'inclusione ed il diritto allo studio dei minori con disabilità.

Il Servizio di assistenza educativa scolastica in particolare è finalizzato a:

- agevolare lo sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nelle relazioni e nella socializzazione nell'ambito del contesto scolastico;
- rimuovere gli ostacoli alla partecipazione attiva nella vita scolastica per il raggiungimento della piena integrazione, autonomia personale e sostegno alla crescita;
- prevenire forme di emarginazione e devianza.

Nello specifico le prestazioni principali e complementari oggetto del presente appalto sono:

1. supporto all'attività didattico/educativa scolastica interna alla scuola, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno e di classe, per il raggiungimento degli obiettivi didattici e per mantenere e potenziare i livelli di autonomia personale, anche attraverso attività di laboratorio;
2. supporto nell'attività didattico/educativa scolastica esterna: campi scuola, gite scolastiche, visite guidate ove sia necessaria una figura coadiuvante i docenti per la particolarità delle attività medesime;
3. supporto al personale scolastico per l'attività di vigilanza, accompagnamento e assistenza nei servizi igienico - sanitari ai bambini o adolescenti che per mancanza di controllo delle funzioni fisiologiche, necessitano di un costante aiuto quotidiano nel cambio e nella pulizia;
4. collaborazione e supporto al personale scolastico, ausilio nella consumazione del pasto nei casi di assenza di autonomia funzionale dell'alunno disabile;
5. Supporto nell'attività didattico/educativa scolastica al domicilio - da effettuarsi in casi eccezionali e previa autorizzazione del servizio Sociale e in collaborazione con le Scuole - qualora si manifestino situazioni certificate tali da precludere la regolare presenza in ambiente scolastico;
6. Supporto durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individuale (PEI);
7. Supporto per favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le

strutture ricreative, culturali anche extra-curricolari, scolastiche e della comunità territoriale;

8. supporto delle famiglie dei minori destinatari del Servizio (a titolo di esempio, organizzazione gruppi di auto- mutuo-aiuto).

Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica si configura come una prestazione aggiuntiva rispetto all'assistenza di base e/o all' insegnamento di sostegno che sono di esclusiva competenza dell'istituzione scolastica.

Art. 4

DURATA DELL'APPALTO

Il Servizio, di durata triennale, decorrerà successivamente all'aggiudicazione, al termine della procedura di gara, per tre anni nel rispetto del calendario scolastico, fatta salva la possibilità di opzione di proroga per ulteriori due anni, con esclusione del periodo di sospensione delle attività scolastiche, ovvero dall'inizio dell'anno scolastico. E' fatta salva in ogni caso, l'insindacabile facoltà della Stazione Appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto, ex art. 123, comma 2, D.lgs. 36/2023, previo avviso di 20 giorni a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita, fatto salvo quanto previsto all'art. 120 c.11 del D.lgs. 36/2023, ovvero, qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, il contraente originario, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Servizio dovrà essere svolto esclusivamente nei giorni effettivi delle attività didattiche, con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, nonché dei periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Art. 5

VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO BASE D'ASTA

Il valore stimato del presente Accordo Quadro è rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei contratti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo e con riferimento alla durata di tre anni con opzione di proroga per ulteriore due anni, esclusa IVA. Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.

L'importo di cui sopra, più in dettaglio, è dato dall'importo stimato dell'Accordo Quadro per i tre anni di durata, pari a € tre anni, pari a € 3.186.600,12 oltre IVA di legge pari ad € 159.330,00, di cui € 2.949.840,06 per costi della manodopera (art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) per l'espletamento del Servizio, maggiorato dell'importo stimato, di ulteriori € 2.124.400,08 oltre IVA di legge per l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga per ulteriore due anni ed oltre l'eventuale quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. 36/23 stimato in € 637.320,02.

Si precisa altresì che l'importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, è quantificato in €. 0,00 = (zero).

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

Si evidenzia che il valore dell'Accordo Quadro, come sopra riportato, è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Comune di Nettuno che utilizzerà l'Accordo Quadro nell'arco temporale di durata dello stesso.

Essendo la predetta stima meramente presuntiva e basata sul dato storico e sulle risorse all'uso programmate, essa non è in alcun modo impegnativa né vincolante per il Comune di Nettuno nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate attraverso i contratti specifici fino a concorrenza del predetto importo massimo, **non prevedendo un importo minimo garantito.**

L'importo orario, posto a base di gara è di euro 22,00 Iva esclusa. Tale importo si intende comprensivo del costo orario di cui alla Cat. C1 e D1 relativamente agli operatori OEPAC e alla categoria D2 per il coordinatore del Servizio. L'impiego della categoria C1 trova riscontro all'art 17 del regolamento disciplinante il Servizio di cui al presente capitolato, approvato con Deliberazione di Commissione straordinaria n. 70 del 16.11.2023 che qui si intende richiamata e rinvenibile sul sito www.comune.nettuno.roma.it.

L'Organismo è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

L'importo presunto annuo a base d'asta è stato determinato tenuto conto del numero presunto di ore annue pari a n.° 48.282 ore comprensive delle n. 20 (venti) ore settimanali presunte per l'attività di coordinamento del Servizio, da svolgersi durante l'anno scolastico.

Il monte ore complessivo previsto per l'espletamento del Servizio del presente capitolato potrà essere aggiornato dall'Amministrazione Comunale in base al numero degli utenti in carico con facoltà di riduzione/aumento in misura non superiore al 20% senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna.

Art. 6

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del Servizio gli alunni con disabilità, in possesso del Certificato di Integrazione Scolastica rilasciato dal Servizio TSMREE della Asl di competenza, indicante la necessità del Servizio di assistenza educativa specialistica ai fini dell'integrazione scolastica e del Verbale di accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 o 3, della Legge 104/1992, come previsto dal D.P.R. 185/2006.

I destinatari del Servizio di assistenza educativa scolastica dovranno essere residenti nel Comune di Nettuno e frequentare le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali e paritarie. L'assistenza educativa scolastica viene altresì erogata con personale della ditta affidataria per quegli alunni che, in possesso dei requisiti predetti e residenti a Nettuno, frequentano scuole statali fuori del territorio comunale ma in comuni limitrofi. Nel caso di minori residenti a Nettuno ma frequentanti scuole non situate in comuni limitrofi, l'Ente autorizza l'erogazione dell'assistenza in loco e rimborsa la spesa sostenuta all'Ente gestore dell'assistenza.

Nel caso di minori frequentanti le scuole di Nettuno e residenti in altri territori, il Servizio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Sociale del Comune di residenza con costi a carico dello stesso. Inoltre secondo quanto sancito dall' art.12 comma 1 della L. 104/92 - Diritto all'educazione e all'istruzione - *“al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito anche l'inserimento negli asili nido”*; compatibilmente con le risorse economiche di cui l'Ente dispone, il Comune potrà valutare la possibilità di attivare il Servizio a favore del minore laddove ne sussistano le certificazioni mediche previste dalla normativa vigente.

Art. 7

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I Servizi dovranno essere prestati, in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna nel rispetto del calendario e dell'orario scolastico e del periodo feriale, tenuto conto di quanto prescritto nella diagnosi funzionale e delle ore attribuite dall'Ufficio competente dell'Ente.

I Servizi di integrazione scolastica, salvo diversa segnalazione delle scuole, si svolgeranno in ambiente scolastico e saranno articolati su sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato, in relazione ai Progetti Educativi.

Le ore impiegate per la partecipazione ai tavoli di programmazione delle attività all'inizio dell'anno scolastico e di verifica periodica (GLHO) e per la predisposizione dei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.), potranno essere riconosciute, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, previa richiesta formale trasmessa dall'aggiudicatario e seguente formale approvazione da parte dal Dirigente del Servizio.

Art. 8

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Prima dell'avvio dell'anno scolastico, l'Ente definirà, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e dell'aggiudicatario del Servizio, la programmazione delle attività e delle ore settimanali di OEPAC assegnate, così come deliberate dal GLI d'istituto, in considerazione delle complessive richieste di assistenza educativa pervenute, e sulla base delle esigenze di assistenza socio educative e assistenziali di ogni bambino.

Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dall'equipe educativa, allo scopo di realizzare il Piano Educativo Individualizzato, si procederà, ove necessario, alla revisione in aumento o in diminuzione, delle ore assegnate a ciascun utente in considerazione anche di una più appropriata distribuzione oraria e integrazione dell'OEPAC con le altre figure professionali quali l'insegnante curricolare e di sostegno, tenuto conto anche delle ore effettive di frequenza scolastica dell'alunno.

Il controllo sulla correttezza del Servizio svolto dall'aggiudicatario, verrà svolto dal competente ufficio

comunale con le modalità organizzative concordate con le Istituzioni scolastiche.

Art. 9

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento del Servizio, assicurando una presenza, sia nei momenti operativi che in quelli programmatici. Il coordinatore verrà designato per iscritto, al momento dell'affidamento dell'incarico.

Il coordinatore individuato dall'aggiudicatario, dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo e dalla programmazione degli interventi, collaborando attivamente con il Referente del Servizio dell'Ente, con le assistenti sociali comunali, curando altresì i rapporti con le Istituzioni Scolastiche. Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- Organizzazione generale del Servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso;
- Predisposizione, in maniera razionale efficiente ed efficace, della programmazione settimanale delle attività degli Operatori in base ai Piani Educativi Individualizzati degli alunni assistiti;
- Mantenimento di contatti periodici con tutti i soggetti coinvolti (Istituti scolastici, Comune, Ambito distrettuale, Asl, Famiglie, Territorio, etc.);
- Cura della regolarità delle presenze del personale provvedendo al massimo entro un'ora, alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- Comunicazione tempestiva all'utente di ogni variazione di orario o di giorno delle prestazioni;
- Promozione dell'aggiornamento, della formazione costante e della riqualificazione del personale;
- Predisposizione della relazione trimestrale, da inviare all'Ufficio competente dell'Ente, sull'andamento del Servizio relativa alle attività svolte, ai risultati ottenuti, alle eventuali migliorie da apportare al Servizio e all'andamento in termini di volumi di prestazioni rese e da rendersi;
- Elaborazione della Carta dei Servizi;
- Predisposizione delle comunicazioni scritte agli utenti relative al programma settimanale con indicato il nome dell'operatore e la tempestiva comunicazione all'utente di ogni variazione di orario o di giorno delle prestazioni;

- Partecipazione alle riunioni del Gruppo di Lavoro;
- Cura dell'aggiornamento delle cartelle sociali degli utenti;
- Verifica costante dei programmi in atto con il referente dell'Ente appositamente individuato.

Art. 10

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto del presente Capitolato Speciale opera in raccordo con il Servizio Sociale del Comune, in particolare con il Referente Comunale, al quale compete ogni intervento orientato alla verifica dell'andamento del progetto ed alle attività di controllo e vigilanza nella fase di attuazione.

Per il Servizio di Assistenza Educativa scolastica a favore di alunni disabili, l'Amministrazione comunale, tramite il personale del Servizio Sociale, fornisce le linee generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni secondo un piano dei servizi corredato dall'elenco degli alunni, delle sedi scolastiche e degli orari di attuazione dello stesso. Tale piano potrà essere modificato anche per periodi determinati in relazione a particolari esigenze e/o modifiche delle utenze.

1. Il Servizio sarà erogato entro i limiti del monte ore annuo e delle risorse disponibili, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalla diagnosi funzionale di ogni alunno, a cura della ASL competente per territorio, finalizzata alla redazione del P.E.I., che deve essere aggiornato nel corso degli anni scolastici. Il monte ore previsto è comprensivo di momenti di programmazione e definizione dei progetti educativi oltre che di confronto con il Servizio Sociale del Comune.
2. L'aggiudicatario dovrà assicurare l'assistenza per le finalità di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale. Le attività suddette si svolgeranno all'interno dell'ambiente scolastico o durante le attività esterne, programmate dalla scuola, quali gite ed uscite scolastiche della durata di un giorno o attività sportive in orario scolastico o anche extra-scolastico.
3. L'operatore scolastico dovrà, altresì, fornire supporto al personale scolastico per l'attività di vigilanza, accompagnamento e assistenza nei servizi igienico-sanitari ai bambini che, per mancanza di controllo delle funzioni fisiologiche, necessitano di un costante aiuto quotidiano nel cambio e nella pulizia nonché collaborazione e supporto al personale scolastico nella consumazione del pasto nel caso di assenza dell'autonomia funzionale dell'alunno disabile;
4. L'assistenza educativa scolastica:
 - è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva sia delle attività didattiche degli insegnanti che del supporto del personale scolastico adibito ad incarichi non didattici;

- è parte del Piano Educativo Individualizzato (PEI) definito dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap (GLHO).

5. Gli orari di svolgimento, la loro durata ed il numero di operatori necessari verranno concordati tra le parti in relazione al numero ed ai bisogni degli utenti ed alla loro presenza nei diversi plessi scolastici. All'inizio dell'anno scolastico (mese di settembre) si procederà in accordo con i Dirigenti scolastici o loro vicari e agli operatori ASL, a garantire in base alle risorse della scuola, e alle risorse stanziare dal Comune di Nettuno, la presenza dell'assistente educativo scolastico per un minimo di ore funzionale alla copertura del fabbisogno individuale dell'alunno diversamente abile. Successivamente con l'orario delle attività della refezione scolastica e con il prolungamento del tempo scuola, saranno eventualmente ampliate le ore di assistenza educativa in accordo con i Servizi Sociali comunali.

6. In sede di GLHO si potrà valutare l'eventuale ampliamento o riduzione delle ore di assistenza educativa, tenuto conto delle indicazioni degli operatori della ASL, della scuola, delle risorse disponibili e della valutazione del Servizio sociale del Comune di Nettuno.

Art.11

IL PERSONALE OEPAC

La prestazione degli operatori, coinvolti nell'espletamento del Servizio, consiste negli interventi di assistenza finalizzati al raggiungimento di un più elevato livello di autonomie personali e sociali ed incremento delle capacità di comunicazione personale in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato, tra cui, in via esemplificativa:

- coadiuvare il collaboratore scolastico nell'accoglienza dell'alunno/a con disabilità all'entrata a scuola aiutandolo/a sia nella deambulazione sia nella gestione di eventuali ausili;
- collaborare con l'insegnante, curricularmente e/o di sostegno, nelle attività educative e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche in quelle che richiedono una facilitazione socio-relazionale e/o nella comunicazione sia che esse si svolgano in aula sia che esse si svolgano nei laboratori, in palestra, a mensa, ecc.;
- svolgere attività di supporto durante le lezioni proponendo i contenuti presentati dall'insegnante in un linguaggio o canale più accessibile (es: immagini e schemi durante le spiegazioni);
- favorire la coerenza tra interventi riabilitativi e attività didattico-educativa, nel quadro generale di un progetto complessivo di vita della persona con disabilità;
- affiancare l'alunno/a con disabilità durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione ed

autonomia fornendo il supporto necessario e operando per favorire una corretta educazione alimentare e un buon rapporto con il cibo durante il momento della mensa;

- assistere l'alunno/a con disabilità nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona attuando, ove possibile, forme educative che consentono il recupero e/o la conquista dell'autonomia come previsto nel PEI, affiancando e non sostituendo il collaboratore scolastico che ne è responsabile ai sensi della Circolare del MIUR n. 3390 del 30.11.2001, nelle attività inerenti all'assistenza di base e l'igiene della persona;
- assicurare collaborazione per l'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nello spostamento nei locali all'interno della scuola e nelle attività di particolare disagio;
- partecipare a pieno titolo ai GLO e a tutte le attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti, singolarmente e/o riuniti negli Organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o centri convenzionati e con i servizi territoriali che hanno a vario titolo in carico l'alunno/a;
- partecipare ai Gruppi per l'Inclusione scolastica degli alunni assegnati;
- partecipare, in continuità con il coordinatore dell'Organismo, alla stesura del PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, alla luce delle indicazioni del Coordinatore dell'Organismo e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti e il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno/a con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste nel PEI;
- accompagnare, nell'ambito della realizzazione del PEI, l'alunno/a con disabilità nelle uscite e nelle attività programmate, quali attività didattiche all'esterno della scuola, gite o viaggi d'istruzione e collaborare con il corpo docente per l'individuazione delle strategie più adatte nei casi di difficoltà connesse al trasporto e al soggiorno;
- assicurare l'assistenza dell'alunno/a con disabilità anche durante i viaggi d'istruzione;
- collaborare nelle forme e nei tempi concordati con il Servizio Sociale comunale alla realizzazione di iniziative e attività con cui la scuola e i servizi territoriali mirano congiuntamente all'integrazione dell'alunno/a con disabilità in altre strutture del territorio;
- curare le attività per favorire la partecipazione dell'alunno nei programmi educativi avviati dalla scuola in rete con le strutture ricreative e culturali.

Gli operatori, inoltre, dovranno avere le seguenti attitudini:

- Capacità di relazionarsi correttamente con l'utente e la famiglia;

- Capacità di lavorare in equipe con gli altri operatori, con le altre professionalità e con il personale scolastico;
- Capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio e disagio degli utenti;
- Capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse.

Il personale adibito al Servizio, infine, è tenuto a:

- garantire la massima educazione, serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati;
- mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso, evitando in ogni occasione un linguaggio scorretto, con particolare riferimento alle modalità di relazione verso l'utenza;
- rispettare gli orari di Servizio e attenersi agli indirizzi operativi impartiti;
- essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del Servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere;
- garantire il segreto professionale.

Le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune di Nettuno né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del Servizio;

Gli operatori del Soggetto aggiudicatario, nell'espletamento del loro lavoro, dovranno attuare e rispettare quanto previsto dagli accordi e le indicazioni di lavoro forniti dal Referente individuato dall'Amministrazione e rispettare il regolamento del codice di comportamento del pubblico dipendente del Comune di Nettuno.

Tutti gli operatori sono tenuti a segnalare con la massima tempestività la loro assenza dal Servizio all'aggiudicatario e al coordinatore del Servizio in modo formale. Qualora la mancanza fosse improvvisa e non prevedibile gli operatori sono tenuti ad avvisare con celerità, anche tramite telefono, il soggetto interessato. Gli operatori che si ritenessero responsabili di assenze ingiustificate e non segnalate potranno essere sostituiti dall'assegnatario del Servizio immediatamente.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare giornalmente e tempestivamente al Dirigente Scolastico le licenze, le assenze e le malattie del personale delle quali dovrà essere garantita la sostituzione immediata.

Gli stessi operatori che se, non per gravi e provati motivi di salute, si assentassero dal Servizio per un numero di ore pari o superiore al 20% del totale mensile da effettuare dovranno essere sostituite dall'assegnatario del Servizio stesso.

La retribuzione degli operatori non è assolutamente subordinata ai rapporti economici tra l'aggiudicatario e il Comune di Nettuno.

Per gli spostamenti necessari allo svolgimento dei servizi il personale dovrà provvedere con mezzi propri.

Art.12

SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI

L'eventuale somministrazione di farmaci in orario e in ambito scolastico da parte dell'OEPAC, salvo disponibilità dello stesso, è possibile alle seguenti condizioni, secondo le linee guida del MIUR e delle indicazioni degli Enti competenti:

- a. non deve richiedere competenze tecniche o discrezionalità;
- b. deve essere richiesta e autorizzata formalmente dalla famiglia;
- c. le modalità di somministrazione devono essere indicate dettagliatamente dal medico curante;
- d. le modalità organizzative devono essere concordate con il Medico curante, l'ufficio dei Servizi Sociali, il Dirigente scolastico o la funzione strumentale della Scuola, il Coordinatore dell'Organismo.

Nel caso la somministrazione richieda specifica formazione "in situazione" questa deve essere effettuata a scuola dal personale del distretto Sanitario di riferimento o altro Medico competente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento ai contenuti della DD Regionale G09492 dell' 11 luglio 2019 e relativi allegati.

Art. 13

OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere svolto conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale

di riferimento (L. 328/2000, L. 104/1992, L.R. 11/2016) e, per i servizi assistenziali, come normato nella D.G.R. n. 88/2017.

L'art. 12, comma 3 della legge 104/1992, in particolare, indica come obiettivi dell'integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili, la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

L'obiettivo generale del Servizio oggetto di appalto è, quindi, quello di garantire agli alunni con bisogni educativi speciali, con disturbi specifici dell'apprendimento o in condizione di handicap grave o gravissimo, un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, attraverso l'integrazione e il coordinamento di differenti professionalità che operano in sinergia all'interno del Piano Educativo Individualizzato, con esclusione di quei compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici.

Il Servizio si realizza attraverso un duplice intervento:

- educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e all'intervento in ambito didattico in collaborazione con gli insegnanti (di sostegno e curricolari);
- assistenziale, finalizzato a supportare l'alunno in abilità assenti o carenti.

Il Servizio si configura come prestazione aggiuntiva rispetto all'assistenza di base e/o all'insegnamento di sostegno che è di competenza esclusiva del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. 104/1992, così come si precisa che il Servizio non può avere valenza terapeutico-riabilitativa o di assistenza medica.

L'affidatario provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, come indicati in sede di offerta di gara.

Art.14

OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- a) indicare un Coordinatore per il Servizio affidato;
- b) eseguire il Servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- c) trasmettere al competente ufficio, trimestralmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del Servizio;
- d) garantire la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), dandone comunicazione al competente Ufficio dell'Ente ed alle Direzioni Scolastiche interessate;
- e) dotare ogni operatore di una scheda, opportunamente predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari, che dovrà essere controfirmata dal Dirigente Scolastico o suo delegato;
- f) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un "documento" di riconoscimento contenente l'indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica dell'operatore (da esibire a richiesta);
- g) impiegare nella gestione del Servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale. L'amministrazione si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
- h) garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del Servizio di cui al presente Capitolato;
- i) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003;
- j) svolgere la funzione di responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale tenendo sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del Servizio;
- k) comunicare al momento della stipula del contratto, il/i nominativo/i del/i soggetto/i del datore di

lavoro e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

- l) stipulare regolari polizze assicurative per gli infortuni nonché per la copertura di danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
- m) trasmettere, dopo il primo mese di osservazione, le relazioni relative ad ogni singolo utente che usufruisce del Servizio redatte dagli operatori e supervisionate dal coordinatore del Servizio. Tali relazioni saranno sia intermedie che finali, al termine di ciascun anno scolastico, con evidenza degli obiettivi perseguiti, così come indicati nel piano educativo individualizzato dell'alunno e dei risultati raggiunti. In tali relazioni dovrà essere data anche evidenza della partecipazione ai Gruppi di Lavoro, delle eventuali problematiche e delle criticità riscontrate nei confronti dell'utente, della famiglia, etc. e le possibili soluzioni al problema;
- n) garantire al personale OEPAC, nelle more di quanto previsto all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, una formazione periodica con frequenza almeno annuale e presso Enti di Formazione accreditati, presso Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Lazio. Tale formazione è inerente alle specifiche competenze necessarie per lo svolgimento delle attività;
- o) assicurare costantemente, attraverso il Coordinatore del Servizio Educativo per l'Autonomia ed i singoli Operatori assegnati agli alunni, il confronto con la scuola e la famiglia, garantendo la massima collaborazione a tutte le iniziative tese a verificare l'efficacia del proprio operato rispetto al raggiungimento degli obiettivi educativi e di inclusione dell'alunno/a con disabilità;
- p) supervisionare, con frequenza almeno mensile, gli interventi degli operatori OEPAC anche sul posto di lavoro al fine della migliore efficacia dell'intervento;
- q) fornire all'Amministrazione i curricula del personale OEPAC come parte integrante della documentazione richiesta dalla stessa;
- r) garantire in costanza di contratto la continuità dell'operatore assegnato all'alunno/a con disabilità nell'arco dell'intero anno scolastico e dell'intero ciclo scolastico. Laddove questo non fosse possibile, per volontà indipendente dall'Organismo, deve essere previsto un affiancamento, non oneroso per l'Amministrazione, finalizzato a mitigare e ridurre l'impatto negativo per l'alunno/a derivante dall'eventuale cambio della figura di riferimento;
- s) garantire il massimo orario di lavoro per il personale OEPAC nel rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro e delle proprie esigenze organizzative;
- t) garantire, compatibilmente con la procedura di affidamento del Servizio, e comunque in ogni caso almeno in fase di prima applicazione, servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre individuare un responsabile amministrativo che avrà cura di:

- collaborare con il referente del Servizio Sociale comunale nell'individuazione degli assistenti da assegnare ai diversi casi e nella stesura dei loro orari di Servizio;
- coordinare le attività degli assistenti: sostituzioni del personale assente, comunicazioni al Servizio Sociale ed alla Scuola, controllo delle presenze, rispetto del programma orario di assistenza;
- assegnare a ciascun educatore, per ogni minore seguito, un prospetto riepilogativo mensile concordato con l'Ente appaltante, nel quale deve essere chiaramente indicato:
 - il mese di riferimento;
 - il nominativo del minore;
 - l'ora di inizio e di termine del Servizio e/o di eventuali riunioni;
 - il totale delle ore svolte nel mese.

Tale prospetto riepilogativo deve essere consegnato mensilmente al Referente Comunale del Servizio.

- Assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale assicurandosi che sia dotato del cartellino di riconoscimento e dei presidi sanitari prescritti dal Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro;
- garantire al personale assegnato all'assistenza educativa in ambito scolastico, attraverso professionalità competenti, un adeguato supporto formativo ed informativo, ivi compreso l'aggiornamento sull'utilizzo di tecnologie didattiche anche informatiche, nonché la necessaria supervisione professionale delle attività assistenziali e dei contesti in cui si svolgono;
- effettuare incontri di verifica e monitoraggio a cadenza mensile con il referente comunale sull'andamento del Servizio.

La Società affidataria, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, dovrà inoltre:

svolgere tutte le attività previste dal presente Capitolato di appalto;

trasmettere, prima dell'inizio del Servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nell'appalto corredato di: codice fiscale, qualifica e inquadramento contrattuale, attestazione di corsi frequentati, curriculum vitae;

attestare di aver sottoposto i propri lavoratori agli accertamenti sanitari previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

prevedere un piano di formazione per il proprio personale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro affinché venga impiegato personale già formato per potere partecipare alle squadre di emergenza e di pronto soccorso;

assicurare il monte orario annuale dell'offerta tecnica presentata;

assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce a proprio carico, la formazione e l'aggiornamento;

comunicare tempestivamente ogni eventuale sostituzione del personale impiegato nel Servizio con operatori in possesso dei requisiti richiesti al personale titolare, con personale adeguatamente formato da almeno due mesi, con costo a carico della società, previa comunicazione al Servizio Sociale indicante il nominativo e corredata del curriculum vitae;

ottenere il previo consenso formale e vincolante del Servizio Sociale comunale per tutti gli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura finanziaria da parte dell'Amministrazione;

trasmettere all'indirizzo PEC: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it con cadenza mensile le fatture, in formato elettronico, secondo la vigente normativa, contenenti in particolare i seguenti dati:

- il numero, la data di emissione e la scadenza della fattura;
- il Codice Univoco Ufficio;
- il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- l'oggetto del Servizio;
- l'importo totale, al lordo dell'IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- l'importo dell'IVA e quale esigibilità "scissione dei pagamenti";
- il Codice identificativo di gara (CIG);
- il settore e l'ufficio comunale cui la fattura è diretta (Ufficio Servizi Sociali);
- il numero e la data della determinazione dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa;
- il numero dell'impegno di spesa;
- il capitolo di spesa;
- il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento.

trasmettere con cadenza trimestrale, report riepilogativi sull'attività svolta e sulla tipologia di interventi predisposti ed attuati in esecuzione del presente Capitolato d'appalto, comprensiva dei dati qualitativi e quantitativi;

conformarsi tempestivamente a richieste giustificate dell'Ente in merito alla erogazione dei Servizi.

Nella proposta progettuale presentata dovranno espressamente essere definiti:

- obiettivi;
- metodologia di intervento in raccordo con il Servizio Sociale comunale, con le modalità di erogazione delle prestazioni;

- organizzazione e produzione del Servizio;
- strumenti e risorse utilizzate per l'appalto, modalità di valutazione e monitoraggio, modalità di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei familiari.

Tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato, nonché individuate dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica, saranno remunerate a fronte di quanto indicato nell'offerta economica.

In caso di sostituzione del rappresentante legale della Società, la stessa dovrà ugualmente garantire la trasmissione di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante.

È fatto obbligo per la Società comunicare, in caso di impedimento alla consegna della documentazione nei tempi stabiliti, alla Stazione Appaltante l'impossibilità della trasmissione della medesima documentazione mediante dei giustificativi.

L'appaltatore, nell'ambito delle attività esplicitamente previste dal presente Capitolato e previa condivisione del progetto, individua e definisce, assumendo su di sé le relative responsabilità di tutti gli interventi necessari ai fini dei servizi oggetto dell'appalto, fermo restando l'obbligo della tempestiva, e quanto possibile informazione dettagliata al Servizio Sociale comunale.

Restano, comunque, a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del Servizio.

Art. 15

NORME DI COMPORTAMENTO E OBBLIGHI DEL PERSONALE

Gli assistenti educativi, nell'espletamento del Servizio di assistenza scolastica educativa, dovranno:

- attenersi al rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) di cui all'art. 12 della Legge 104/92 (che specifica gli interventi socio-educativi richiesti e che si colloca a sua volta nel Piano dell'Offerta Formativa POF redatto dalla scuola);
- garantire lo sviluppo delle potenzialità della persona, sia nell'apprendimento che nelle relazioni, attraverso strumenti e tecniche concordate nel P.E.I;
- rilevare e comunicare tempestivamente ogni significativo problema o variazione emergente nella situazione socio-assistenziale e sanitaria dell'utente ai fini del monitoraggio dell'intervento;
- non sottostare a richieste di Servizio da parte dell'utente che non siano state concordate o che non rientrino nel Piano Educativo Individuale;

- non accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria nello svolgimento delle proprie funzioni, devono, altresì, rendere riconoscibile uno stile professionale, abbigliamento adeguato, tesserino visibile di riconoscimento con qualifica lavorativa.

L'Appaltatore dovrà attivare strategie gestionali-organizzative mirate alla continuità e alla stabilità del proprio personale impegnandosi ad assicurare, di regola, sempre l'impiego dello stesso operatore.

Art. 16

RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. L'Esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso;
2. L'Esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
3. L'Esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del Servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;

Art. 17

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PROCEDURE DI PAGAMENTO

1. I Servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del Servizio, salvi i casi di particolare complessità del Servizio da attestare.

A seguito dell'esito positivo della verifica di sopra, il Responsabile del procedimento individuato appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

Il pagamento del corrispettivo del Servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

2. Al fine di verificare la regolare esecuzione delle prestazioni, unitamente alla fattura, la Società Appaltatrice dovrà produrre il rendiconto mensile del Servizio effettuato con riferimento agli utenti che ne hanno usufruito ed alle ore prestate da ciascun operatore per gli stessi utenti, nonché i fogli firma sottoscritti dagli operatori e dal Dirigente scolastico o suo delegato o altro documento probante le presenze effettuate tramite dispositivi proposti dalla ditta.

3. L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Appaltatrice un compenso annuo onnicomprensivo in rate mensili posticipate, a decorrere dal mese successivo a quello dell'inizio del Servizio.

Il pagamento delle prestazioni avverrà, entro 60 giorni dalla data della presentazione della fattura da trasmettere con cadenza mensile.

Ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario deve utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione del Servizio in oggetto, il codice identificativo gara (CIG).

I pagamenti avverranno a seguito di presentazione di fattura elettronica (D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014).

La fattura dovrà contenere tassativamente i seguenti elementi, pena il respingimento della stessa al mittente:

- a. il numero, la data di emissione e la scadenza della fattura;
- b. il Codice Univoco Ufficio;
- c. il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- d. l'oggetto del Servizio;
- e. l'importo totale, al lordo dell'IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- f. l'importo dell'IVA e quale esigibilità “scissione dei pagamenti”;
- g. il Codice identificativo di gara (CIG);
- h. il settore e l'ufficio comunale cui la fattura è diretta (Ufficio Servizi Sociali);
- i. il numero e la data della determinazione dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa;
- j. il numero dell'impegno di spesa;
- k. il capitolo di spesa;
- l. il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento.

Art. 18
REVISIONE DEL PREZZO

Il prezzo dell'appalto è imm modificabile nel primo anno di durata del contratto.

Trascorso il primo anno, qualora ne sussistano le condizioni riscontrate ai sensi dell'art. 120 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2023, la ditta appaltatrice potrà richiedere l'adeguamento del prezzo offerto sulla base della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (FOI) rilevati a livello nazionale, elaborati dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (o in alternativa sul sito istituzionale dell'ISTAT) con riferimento alla data del 31 agosto di ciascun anno, rispetto a quello del 31 agosto dell'anno precedente, previa istruttoria del competente ufficio Servizi Sociali.

Art.19
ASSICURAZIONI

La società appaltatrice deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. La società appaltatrice è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto. È a carico della società appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del Servizio o in conseguenza del medesimo, restando, pertanto, esonerato da responsabilità il Comune.

L'Impresa aggiudicataria dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

- 1) R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) € 3.000.000.000= per sinistro € 250.000.000= per persona € 150.000.000= per danni a cose o animali;
- 2) R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) € 500.000.000= per sinistro € 250.000.000= per persona.

L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'Impresa

aggiudicataria all'Ente prima della stipulazione del contratto. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale durante l'esecuzione del Servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 20

CAUZIONE

L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà prestare cauzione definitiva nella misura del 10% del valore contrattuale, con le modalità e negli importi stabiliti all'art. 117 del D.Lgs 36/2023.

La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o permanente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Essa dovrà:

- ☐ essere incondizionata;
- ☐ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, su semplice richiesta scritta, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Comunale, senza eccezioni opponibili alla stessa, anche per il recupero delle penali contrattuali;
- ☐ avere validità fino alla scadenza del contratto.

Tale cauzione definitiva sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente anticipare durante la gestione appaltata, per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempimento o coattiva esecuzione del Servizio.

Resta salvo, per l'Amministrazione Comunale, l'espletamento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Impresa aggiudicataria, prelevando l'importo

dai pagamenti dovuti. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art.21

CLAUSOLE PENALI

E' prevista l'applicazione di penalità per ogni ingiustificabile ritardo nell'esecuzione del Servizio e per ogni inadempimento contrattuale a qualunque titolo imputabile all'Affidatario, di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale e che non determini, per portata e gravità, la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 23. L'Amministrazione può irrogare le penali ivi menzionate anche nel caso in cui il contratto non le preveda espressamente.

1. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito della Stazione Appaltante con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario in merito a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità mediante comunicazione scritta all'Esecutore del contratto a mezzo di Posta Elettronica Certificata.

2. La Stazione Appaltante procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale. Ove questi non sia sufficiente, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Art. 22

RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore del contratto da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 123, comma 2, D.lgs. 36/2023).

Art. 23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 121 del D.lgs. 36/2023, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 36/2023, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti (Art. 122, comma 5 del D.lgs. 36/2023).

Oltre alle ipotesi di risoluzione contrattuale, pocanzi menzionate e disciplinate dall'art. 122 del D.lgs.n. 36/2023, la Stazione Appaltante, si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'aggiudicatario, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l'espletamento del Servizio, non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell'Amministrazione, o che il Servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti e con le modalità concordate con il competente Servizio del Comune o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Nelle ipotesi elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 7 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto. In tal caso, all'Affidatario sarà accreditato il semplice importo del Servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, dell'ammontare delle penali per le infrazioni eventualmente già maturate al momento della risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dello stesso Affidatario dei suoi impegni contrattuali.

Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'Affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 24

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,

non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall' articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 25

CESSIONE DEI CREDITI

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le

eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 26

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Attesa la particolare e delicata natura dei servizi da affidare e dei destinatari dello stesso, il subappalto è vietato.

Art.27

CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante - conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza -, e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. applicato.

Il personale è quello risultante dall'elenco allegato, che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, il contratto collettivo di lavoro applicato, l'inquadramento giuridico ed economico e l'orario settimanale.

All'affidamento del Servizio, l'affidataria trasmette all'Amministrazione il nominativo del coordinatore del Servizio e di tutti gli operatori impiegati per l'esecuzione del Servizio, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

L'affidataria si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del Servizio tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti relativi oneri, nonché tutte le disposizioni relative al personale contenute nel presente Capitolato.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto

collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, anche riguardo alla contrattazione di secondo livello e territoriale. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutti gli obblighi sopra indicati vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

Il soggetto affidatario del Servizio è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs 36/2023 in merito alla clausola sociale.

.

Art. 28

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO

All'affidamento del Servizio, l'aggiudicataria trasmette all'Amministrazione il nominativo del coordinatore del Servizio e di tutti gli operatori impiegati per l'esecuzione del Servizio, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

L'affidataria si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del Servizio tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni sociali e di prevenzione degli infortuni sul lavoro assumendo a proprio carico tutti relativi oneri, nonché tutte le disposizioni relative al personale contenute nel presente capitolato.

L'Organismo è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.

L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutti gli obblighi sopra indicati vincolano l'impresa per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario deve disporre di una dotazione di personale per qualità, qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato.

Il coordinatore del Servizio e gli educatori devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e rispondenti ai singoli interventi da porre in atto in favore degli alunni.

Art. 29

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa aggiudicataria dovrà sottostare agli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 “ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici “ e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Nettuno approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 21/04/2021 e integrato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 11 del 27/12/2022.

La violazione di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto.

Art. 30

FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Art. 31

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante “Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici” del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al Disciplinare di gara, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Art. 32

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La Società Appaltatrice si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p., 319 – quater c.p., 320

c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 33

NORMA DI RINVIO

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il RUP del Comune di Nettuno
Dott.ssa Margherita Camarda

Il Direttore SUA Stazione Unica Appaltante
Dott. Federico Monni